

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
*Direzione Generale della Motorizzazione  
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre*

PROT. N. 1680M360  
Allegati n. /

Roma, 8.5.2002

Agli Uffici Provinciali della M.C.T.C.  
LORO SEDI

Ai Coordinatori della M.C.T.C.  
LORO SEDI

Ai C.P.A.  
LORO SEDI

All'Assessorato ai Trasporti,  
della Regione Siciliana  
Via Notarbartolo, 9  
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Motorizzazione Civile  
Lungoadige S. Nicolò, 14  
38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di  
Bolzano-Alto Adige – Rip.ne 38  
Via Crispi, 8  
BOLZANO

OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli

Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all'applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, né risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.

Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.

Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.

Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo i principi di libera circolazione delle merci, così come stabilito dall'art. 28 del Trattato CEE, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie.

Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:

- 1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
- 2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.

Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.

E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Giorgio Berruti)

SICUREZZA PUBBLICA

Disposizioni relative all'ordine pubblico e all'incolumità pubblica.

LS 22 maggio 1975 n. 152 art. 5 L.  
LS 8 agosto 1977 n. 533 art. 2 L.

Il divieto penalmente sanzionato dall'art. 5 della legge n. 152 del 1975 (sulla tutela dell'ordine pubblico), pur nel testo novellato dall'art. 2 della legge nr. 533 del 1977 (in materia di ordine pubblico), riguarda unicamente l'uso di caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo idoneo a travisare o a mascherare la persona umana, in modo da impedire o rendere difficoltoso il suo riconoscimento. Ne consegue che l'ambito di applicazione della norma stessa è limitato alla sola ipotesi in cui l'individuo compaia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in condizioni idonee a dissimulare o nascondere la propria persona nei suoi caratteri esteriori percepibili, sia occultando i dati somatici del viso con caschi ed altri mezzi idonei sia usando di tali mezzi per travisare o alterare caratteristiche fisiche. Pertanto, colui il quale venga trovato a bordo di una autovettura avente i vetri laterali e quello posteriore parzialmente oscurati da pellicola autoadesiva va assolto perchè il fatto non costituisce reato, in quanto difetta l'uso del mezzo vietato sulla persona dell'agente.

**Cassazione penale, sez. I, 5 luglio 1985.**

Renna,

Cass. pen. 1987, 821.